

ALLEGATO "A"

Repertorio n.

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita un'associazione culturale denominata:

"AMICI DI PALAZZO CRESPI"

con sede in **VIGEVANO, PALAZZO CRESPI - Corso Cavour n.82 -**

ART. 2 SCOPO

L'associazione è apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- diffusione della cultura storico-artistica e letteraria cittadina e nazionale;
- formazione del pubblico e delle nuove generazioni tramite sensibilizzazione delle stesse verso temi di carattere culturale, come la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico;
- promozione della lettura;
- attivazione di alleanze con altri soggetti soprattutto sul territorio locale.

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, l'associazione potrà:

- farsi promotrice di iniziative culturali (viaggi, corsi, convegni, presentazioni ecc ecc);
- appoggiare e sostenere, tramite sponsorizzazioni, gli eventi culturali in linea con le proprie finalità, proposti e orga-

nizzati da istituti esterni;

- sostenere e collaborare con gli istituti civici di Vigevano, ove possibile, mettendo a disposizione le proprie risorse e competenze.

In via strumentale al conseguimento dei suoi scopi istituzionali, l'associazione potrà altresì:

a) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività commerciali.

b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutarî;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie.

ART. 3 ASSOCIATI

Sono associati persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti, la cui domanda verrà accettata dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale divisione degli associati in diverse categorie (ordinario, sostenitore, fondatore, onorario) non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in me-

rito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.

Per l'assunzione della qualifica di associato è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Tutti gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Tutti GLI ASSOCIATI hanno diritto, tramite la regolare iscrizione all'Associazione, di prestare il proprio servizio come volontario presso gli enti che fanno parte del "Servizio Valorizzazione Culturale" del Comune di Vigevano - ovvero la Biblioteca Civica "L.Mastronardi", la Biblioteca dei Ragazzi "G.Cordone", l'Archivio Storico, l'Istituto musicale "L.Costa", il Museo della Calzatura "P.Bertolini", la Pinacoteca Civica "C. Ottone", il Museo dell'Imprenditoria vigevanese", previ accordi e partecipazione a momenti formativi presso

le strutture suddette.

Tutti gli associati sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi dell'associazione nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi associativi per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota richiesta per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
- e) al versamento della quota associativa annuale, secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. I soci che vorranno essere considerati sostenitori dovranno versare una quota pari ad almeno il triplo della quota stabilita per i soci ordinari.

La qualità di associato si perde:

- per decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica e/o ente;
- per recesso unilaterale, esercitato mediante dichiarazione comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto allo scadere dell'anno in corso;
- per inosservanza delle disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti, nonché delle delibere adottate dagli organi associativi secondo le prescrizioni statutarie.

ART. 4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo .

ART. 5 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'Organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 31 dicembre, mediante affissione alla bacheca dell'Associazione stessa e della Biblioteca, pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Associazione, invio di comunicazioni tramite mail all'indirizzo di posta elettronica che l'associato comunicherà all'atto dell'iscrizione o del rinnovo della stessa, ovvero, per chi è sprovvisto di posta elettronica , tramite telefonata al numero che l'associato comunicherà all'atto dell'iscrizione o del rinnovo della stessa. La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convoca-

zione dovrà avvenire almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

Hanno diritto di intervenire all' assemblea tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione: la delega può essere conferita solo ad altro associato; non sono stabiliti limiti di numero di deleghe da affidarsi ad ogni associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario tra gli associati presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario

L'Assemblea:

a) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;

b) provvede alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;

c) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

d) delibera sulle modificazioni del presente statuto;

e) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

f) delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli associati, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale

presso la sede dell'associazione.

Le delibere prese dall'assemblea degli associati nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ART. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente/Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all'ammontare delle quote.

E' ammessa la possibilità che la riunione si svolga con inter-

venuti dislocati in più luoghi, contigui o distinti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, direttamente o indirettamente finalizzato al perseguimento dello scopo ideale dell'Associazione;
- l'ammissione di nuovi associati;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
- l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'assemblea in conformità al presente statuto;
- la predisposizione di regolamenti, che di volta in volta si

rendessero necessari;

- l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione.

ART.7 IL PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ART. 8 IL VICE PRESIDENTE/TESORIERE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Egli si occupa, inoltre, della gestione del bilancio dell'Associazione e della redazione del bilancio preventivo e consuntivo.

ART.10 GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente auto-

rizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserve costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative
- b) da eventuali contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento di una quota annua di iscrizione, salva la facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I predetti versamenti sono a fondo perduto e non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in

caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Il versamento di cui sopra non crea altri diritti; in particolare non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte .

ART.12 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

I bilanci devono restare depositati, presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART.13 UTILI DELLA GESTIONE

Gli utili e avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la

destinazione o la distribuzione stessa siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.14 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono eseguite dall'Associazione a spese del richiedente.

ART.15 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in tema di associazioni.

